

Avviso Pubblico

Concessione contributi straordinari ai Comuni, ai sensi della L.R. 3/2007 – art. 64 – comma 1 – lettera b), per la messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici, anche adibiti ad asilo nido e scuole materne (L.R. n. 16 del 07/12/2010 - Deliberazione di G.R. n. 938 del 21/12/2010).

Art. 1 - Oggetto

1. La Regione Campania, in esecuzione della L.R. n. 3/2007 (art. 64, comma 1, lettera b), della L.R. n. 16 del 07/12/2010 (art. 2, lettere e, d), e della deliberazione di Giunta regionale n. 938 del 21/12/2010, emana un bando per la concessione di contributi straordinari ai Comuni per la messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici, anche adibiti ad asilo nido e scuole materne.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono i Comuni proprietari degli edifici scolastici, anche adibiti ad asilo nido e scuole materne, ricadenti prioritariamente in zona sismica 1 (elevata sismicità).

Art. 3 - Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie utilizzabili, impegnate con Decreto Dirigenziale n. 2158 del 31/12/2010, ammontano a complessivi Euro 7.565.971,53 stanziati come di seguito indicato:
 - U.P.B. 3.10.29 Capitolo 2240 € 5.000.000,00
 - U.P.B. 1.1.6, Capitolo 2142 € 2.565.971,53

Art. 4 - Entità del contributo e cofinanziamento

1. Il contributo straordinario massimo concedibile non può superare l'importo di Euro 300.000,00.
2. E' ammesso il contributo per un solo edificio per Comune, anche se composto da più corpi di fabbrica realizzati in adiacenza ovvero separati da giunto tecnico non superiore a circa 3 cm.
3. Il contributo di cui al presente avviso è cumulabile con altri contributi e finanziamenti a qualsiasi titolo disposti per il medesimo edificio.
4. E' prevista la restituzione del contributo, qualora il Comune non si impegni al mantenimento della destinazione scolastica dell'edificio per un periodo non inferiore ad anni dieci dalla concessione del contributo.
5. Il Comune deve essere disponibile a cofinanziare i costi dell'intervento per un'aliquota minima pari ad almeno il 5% del contributo richiesto, anche subordinando detto impegno finanziario alla concessione del contributo straordinario richiesto.
6. La quota di cofinanziamento può coincidere con le eventuali somme già stanziati o da stanziarsi per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla messa a norma degli impianti, all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'adeguamento antincendio, ecc., relativamente al medesimo edificio scolastico.

Art. 5 - Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo unicamente gli interventi strutturali di rafforzamento locale rientranti nella fattispecie definita come "Riparazione o intervento locale" di cui al paragrafo 8.4.3. delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e del paragrafo C.8.4.3. della relativa Circolare Ministeriale n. 617 del 02.02.2009.
2. Criteri di progetto e caratteristiche di tali interventi sono forniti nelle Linee Guida per la Riparazione e il Rafforzamento di Elementi Strutturali, Tamponature e Partizioni sviluppate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLUIIS), scaricabili all'indirizzo:
http://www.reluis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=72&lang=it
3. I contributi straordinari di cui all'art. 4 non possono essere destinati ad edifici scolastici che siano oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, che siano ricadenti nelle zone già classificate a rischio idraulico o idrogeologico R4 dei vigenti Piani Stralcio Assetto Idrogeologico o che siano ridotti allo stato di rudere o abbandonati.
4. Gli interventi per i quali si richiede il contributo devono essere finalizzati ad eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.
5. Per gli interventi di rafforzamento locale occorre assicurare che l'edificio scolastico non abbia carenze gravi, ai sensi dell'allegato 5 all'O.P.C.M. n. 3907/2010, non risolvibili attraverso

interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

6. Ciascun Comune può presentare una sola istanza per un solo edificio scolastico.

Art. 6 - Presentazione della domanda

1. I Comuni che intendono accedere ai contributi di cui al presente bando devono presentare istanza al seguente indirizzo: *“Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento LL.PP. - Settore Comitato Tecnico Regionale - Via Alcide De Gasperi n. 28 – 80133 Napoli”*.
2. L'istanza, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, Ente Attuatore dell'intervento, deve essere redatta secondo il modello allegato A, presentata in busta chiusa, e deve essere consegnata a mano, nei giorni di ricevimento del pubblico (martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00), ovvero spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. All'istanza, a pena di esclusione, deve essere allegata:
 - a. la deliberazione di Giunta Comunale di adesione all'avviso pubblico e di richiesta di contributo;
 - b. la *“Scheda di sintesi di livello 0 di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico”*, già in uso presso il Dipartimento della Protezione Civile, opportunamente compilata da tecnico qualificato in tutti i suoi paragrafi, anche quelli opzionali, scaricabile all'indirizzo:
<http://www.protezionecivile.it/resources/cms/documents/all1.pdf>
 - c. una documentazione cartografica che evidenzii l'ubicazione dell'edificio scolastico con rapporto all'ambiente circostante, consistente in: planimetria catastale (scala 1:2000); stralcio della carta tecnica comunale (scala 1:2000); stralcio della carta tecnica regionale (in scala 1:5000);
 - d. una documentazione fotografica che evidenzii le principali carenze strutturali dell'edificio scolastico;
 - e. una relazione tecnica, a firma di tecnico qualificato, che: 1) descriva compiutamente la situazione di rischio che contraddistingue l'edificio scolastico; 2) verifichi il non sussistere delle carenze gravi, ai sensi dell'allegato 5 all'O.P.C.M. n. 3907/2010; 3) illustri la riparazione o l'intervento locale a farsi e dimostri il ricorrere delle condizioni di cui al paragrafo 8.4.3. delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e al paragrafo C.8.4.3. della relativa Circolare Ministeriale n. 617 del 02.02.2009; 4) contenga una preliminare valutazione della sicurezza dell'edificio post-intervento; 5) individui una stima sommaria dei lavori a farsi; 6) definisca il primo quadro economico dell'intervento.
4. Sulla busta contenente l'istanza e gli allegati, a pena di esclusione, oltre all'indicazione del mittente, deve essere apposta la seguente dicitura: *“Avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni per la messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici, anche adibiti ad asili nido e scuole materne”*.
5. La data di presentazione delle istanze consegnate a mano è stabilita dal timbro di ricezione apposto dall'Ufficio sulla ricevuta, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
6. Qualora il termine di presentazione scada in giorno festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno feriale immediatamente seguente.
7. Non si terrà conto delle istanze presentate o spedite oltre il termine stabilito.
8. Le istanze incomplete e/o non debitamente sottoscritte e/o non redatte con le dichiarazioni riportate nello schema di domanda e/o presentate senza allegata scheda di sintesi e documentazione fotografica, verranno escluse.
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale smarrimento dell'istanza dovuto a disagio postale o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
10. Qualora un Comune presenti più istanze, sarà ritenuta ammissibile sola la prima in ordine cronologico di presentazione; le successive saranno automaticamente escluse.

Art. 7 - Criteri per la selezione delle istanze

1. Le istanze presentate saranno selezionate da una Commissione esaminatrice nominata con successivo provvedimento del Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale.

2. La Commissione esaminatrice è composta da 3 (tre) componenti, di cui due funzionari/dirigenti in servizio presso l'Area Generale di Coordinamento LL.PP. ed un esperto di interventi strutturali di livello universitario, oltre che di un segretario dipendente del Settore Comitato Tecnico Regionale.
3. La Commissione esamina preliminarmente tutte le istanze pervenute, al fine di verificare se siano state presentate in tempo utile e secondo le modalità previste dal presente avviso.
4. Successivamente la Commissione, sulla base della valutazione delle informazioni acquisite con la documentazione presentata, procede alla selezione delle istanze assegnando a ciascuna di esse un punteggio da 0 (zero) a 100 (cento), ottenuto dalla somma dei punti così determinati:
 - a. per la situazione di rischio che contraddistingue l'edificio scolastico, un punteggio da 0 (zero) a 30 (trenta) punti;
 - b. per i criteri di progetto e le caratteristiche della riparazione o intervento locale proposto per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico, un punteggio da 0 (zero) a 20 (venti) punti;
 - c. per gli edifici scolastici ricadenti in Comuni attualmente classificati: in zona sismica 1, punti 15 (quindici); in zona sismica 2, punti 10 (dieci); in zona sismica 3, punti 0 (zero);
 - d. per gli edifici scolastici ricadenti in Comuni riclassificati con incremento sismico: per riclassificazione da zona sismica 2 a zona sismica 1 e per riclassificazione da non classificato a zona sismica 2, punti 5 (cinque); per riclassificazione da zona sismica 3 a zona sismica 2, punti 3 (tre); per riclassificazione da non classificato a zona sismica 3, punti 1 (uno);
 - e. per gli edifici scolastici progettati o costruiti prima della attuale classificazione o riclassificazione sismica del Comune: punti 5 (cinque);
 - f. per gli edifici scolastici per i quali il Comune competente abbia già effettuato, alla data di pubblicazione del presente avviso, le verifiche di sicurezza di cui all'O.P.C.M. n. 3274/2003: punti 5 (cinque);
 - g. per gli edifici scolastici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche: punti 5 (cinque);
 - h. per gli edifici scolastici che sono posizionati in prospicenza di una via di fuga prevista nei piani di emergenza di protezione civile (un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha una altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga): punti 5 (cinque);
 - i. per il numero delle persone mediamente presenti durante la funzione ordinaria dell'edificio, come rilevato dalle schede di livello 0 presentate, un punteggio da 0 (zero) a 10 (dieci) individuato come segue:
 - punti 10 (dieci) per il numero più alto di persone mediamente presenti;
 - punti intermedi, per gli altri casi, attribuiti applicando la seguente formula:

$$V_i = (N_i / N_{max}) \times 10$$
 dove:
 V_i è il punteggio dell'istanza (i) in esame, variabile da 0 a 10, arrotondato alla prima cifra decimale;
 N_i è il numero delle persone mediamente presenti nell'edificio (i) in esame;
 N_{max} è il numero più alto di persone mediamente presenti rilevato fra tutte le schede.
5. Sono ammesse a contributo le istanze che hanno conseguito il punteggio maggiore, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il presente avviso.
6. Nell'ipotesi che all'ultimo posto utile disponibile si verificano condizioni di parità di punteggio, sarà preferita l'istanza dell'edificio ricadente nella zona sismica più pericolosa e, in caso di ulteriore parità, quella con il più alto numero delle persone mediamente presenti durante la funzione ordinaria dell'edificio.
7. Con decreto del Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, è approvata la graduatoria finale del presente avviso.

Art. 8 – Concessione e liquidazione del contributo

1. La concessione del contributo straordinario al Comune utilmente collocato nella graduatoria finale avverrà con decreto del Dirigente del Settore Comitato Tecnico Regionale.
2. Qualora l'importo del progetto successivamente approvato dal Comune sia inferiore al contributo concesso, il contributo stesso verrà diminuito in modo proporzionale, mentre non verrà aumentato se l'importo successivamente approvato risulta superiore.
3. La liquidazione del contributo concesso avverrà come segue:
 - il 10% contestualmente alla concessione del contributo;
 - il 50% alla presentazione del certificato di inizio lavori;

- il 40% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione ed ultimazione lavori.

Art. 9 – Ultimazione dei lavori e rendicontazione

1. L'ultimazione dei lavori oggetto del contributo dovrà avvenire entro e non oltre 360 (trecentosessanta) giorni dall'inizio dei lavori.
2. La rendicontazione dovrà essere redatta ai sensi dell'art. 72 della L.R. 3/07 e resa secondo le modalità indicate nella deliberazione di G.R. n. 3600 del 30/06/2000.

Art. 10 – Responsabile del procedimento - Pubblicità

1. Il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il geom. CONTILLO Gerardo titolare di posizione organizzativo presso il Settore Comitato Tecnico Regionale – Tel. 081 7963113 – Fax 081 7963267.
2. Il presente avviso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e nel sito internet della Regione Campania (<http://www.regione.campania.it/>).

Italo Giulivo